



**APPUNTO INTERVENTO DI G. COLELLA ALL'AUDIZIONE PUBBLICA  
DEL 21 LUGLIO 2009 DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA**

**Premessa**

Prima di trattare gli argomenti preannunciati è doveroso esprimere un plauso ed un sostegno convinto per le azioni poste in campo dall'Autorità per l'introduzione per la concorrenza anche tutelando il potere di mercato dei piccoli consumatori e delle famiglie.

In tale contesto un particolare apprezzamento ed incoraggiamento rivolgiamo all'Autorità per l'evidenziazione del nodo strutturale della proprietà di SNAM-Retegas che frena il dispiegarsi della concorrenza nel mercato all'ingrosso del gas. Non è chiaro perché il decisore politico che ritiene di propria competenza la definizione degli assetti proprietari delle imprese energetiche abbia, in tutti questi anni, limitata la propria azione a questa segnalazione di "lesa maestà" senza realizzare alcun intervento, atto a rimuovere l'oggettivo ostacolo alla concorrenza del mercato del gas. In tal modo risulta legittimata l'esistenza di fatto di un quasi monopolio tollerato in un contesto di mercato liberalizzato e quindi privo dei vincoli propri, attribuibili per legge, atti ad eliminare gli effetti negativi sui consumatori.

Encomiabile e positivo è stato l'impegno profuso dall'Autorità per la predisposizione sia della regolamentazione che delle procedure applicative per rendere applicabile nel modo meno complesso possibile sia il bonus elettrico che il bonus gas, soprattutto per quest'ultimo che ha richiesto una particolare maestria per districarsi in un ginepraio di disposizioni e norme in gran parte non congruenti con la finalità del bonus stesso.

In quest'ultimo anno possiamo con piacere registrare la realizzazione sul sito web dell'Autorità del "trovaofferte" uno strumento di grande utilità che consente la ricerca delle offerte presenti sul mercato libero dell'elettricità per uso domestico. Il servizio fornito comprende il calcolo della spesa annua stimabile per ciascuna offerta completa degli sconti permanenti ed occasionali nonché le modalità di pagamento per consentire una scelta consapevole tenendo conto del rapporto tra qualità commerciale e prezzo energia confrontando tra loro le offerte sul mercato libero e le condizioni del regime di maggior tutela.

Il software deve essere perfezionato per consentire l'inserimento di tutte le offerte possibili in modo da evitare scappatoie o situazioni anomale come avviene ora per le proposte di ENEL con prezzi tutto compreso che, in relazione allo scarto tra i consumi previsti e quelli effettivi, determinano anche pesanti penalizzazioni per i clienti.

Il perfezionamento del software dovrebbe comprendere anche un sistema di verifica di congruità dei dati immessi da ciascuna impresa fermo restando l'ovvia responsabilità della stessa per tutto quanto viene da lei inserito nel programma. Qualora tale automatismo non è di semplice e rapida introduzione è necessario che tale verifica sia eseguita dalle strutture dell'Autorità a protezione del cliente che utilizza "trovaofferte". Tale esigenza è stata confermata dal riscontro delle offerte presenti ieri (20/07/09) nella città di Roma che per l'offerta "VIVARANCIONE" della Società Vivigas evidenziava lo sconto una tantum di attivazione con l'importo di 22 euro nel prospetto generale di tutte le offerte mentre nei dettagli dell'offerta detto sconto è quantificato in 20 euro.

L'utilità del "trovaofferte" è ulteriormente evidenziata dall'esposizione del costo dei servizi accessori con oneri a carico del cliente. A tal proposito segnalo l'opportunità-necessità di verifica del rispetto delle delibere dell'Autorità di alcune delle condizioni che accompagnano le offerte inserite dalle imprese, in particolare segnalo l'abnorme importo di 73 euro posto a carico del cliente dell'offerta "e-light" di Enel Energia S.p.a. per l'insieme dei servizi accessori da aggiungere all'importo spettante al distributore. L'importo di 73 euro viene previsto anche per prestazioni che impegnano il venditore solo per la trasmissione dei dati come ad esempio per la "richiesta verifica contatore", cioè una fattispecie che potrebbe configurare un'occulto sabotaggio del mercato.

### **Controllo fisico "grandezze" esposte in bolletta**

Le problematiche su cui richiamo l'attenzione dell'Autorità al fine di sollecitare un suo intervento scaturiscono dalle seguenti domande:

- Come un cliente si assicura che un venditore sta vendendo effettivamente quello che ha offerto e quello per cui il cliente è invitato a pagare?
- Come il cliente può riscontrare la veridicità dei valori delle grandezze fisiche su cui viene elaborato il calcolo della somma richiesta per le prestazioni che gli vengono addebitate?

Le problematiche sono presenti sia nel settore gas che in quello elettrico e possono essere ripartite in due fattispecie:

- Riscontri e verifiche attivabili e praticabili da un singolo utente-cliente;
- Riscontri e verifiche non attivabili o comunque non praticabili per un singolo utente.

Per quest'ultima fattispecie un vivo plauso per quanto già fatto dall'Autorità in merito ai coefficienti adottati per la fatturazione del gas in mc, ora si tratta di elevare l'utilità per il cliente dell'azione svolta migliorando l'accesso ai dati per consentirgli la verifica di rispondenza con quanto esposto in bolletta. L'intervento di accertamento e controllo svolto dall'Autorità si completa, quando riscontra una violazione della normativa, con la comunicazione della

sanzione pecuniaria e/o l'intimazione all'esercente di ripristinare le condizioni corrette però, purtroppo, non viene adottato alcun intervento risarcitorio del moltiplo al cliente. Crediamo che lo spirito della legge istitutiva dell'Autorità e la legislazione generale consentono l'implementazione nelle apposite delibere della previsione di misure risarcitorie sia nel settore gas che in quelle elettriche.

### **Il particolare del settore gas**

L'altra grandezza che caratterizza la fornitura del gas incidendo sul valore economico della fornitura è la rilevazione del potere calorifico e quindi il possibile accesso al pubblico all'indirizzario dei punti dove viene effettuata la rilevazione.

Per quanto concerne la verifica del corretto funzionamento dei contatori gas per uso domestico, condividendo appieno ed apprezzando quanto fatto dall'Autorità per l'introduzione di misuratori telegestiti, è doveroso sottolineare che le agevolazioni e la tempistica introdotte per la verifica dei contatori vetusti non sono sufficienti per l'esercizio della tutela dei diritti dei consumatori.

Infatti, la ricostruzione dei consumi in caso di malfunzionamento del contatore per essere praticabile deve poter fruire della definizione dell'uso commerciale di "errore massimo ammissibile" nella misura rilevata dal contatore e dalla modalità di rideterminazione degli esatti volumi transitati.

La situazione in essere contiene ancora il rinvio (Del. 168/04 allegato A art.43 comma 12/b) alla proposta dettagliata che le Associazioni dei distributori e dei venditori di gas si riservavano di presentare all'Autorità entro il 30 settembre 2008. Tale proposta, a detta delle imprese, è stata inoltrata in tempo utile per cui, per uscire dall'impasse ed evitare che il contenzioso si trasferisca in sede giudiziaria, è necessario il pronunciamento dell'Autorità.

Prima dell'eventuale accoglimento della proposta delle imprese riteniamo opportuno una rapida consultazione delle Associazioni dei consumatori e un'ulteriore precisazione circa la collocazione temporale del termine "vigente" (idem c.s. comma 43.11 C) riferito alla normativa metrologica legale che giustamente prevale su quella tecnica.

### **Le specificità del contatore elettronico**

Debbo purtroppo evidenziare che non ho riscontrato soluzione alla problematica della verifica del contatore elettrico tele gestito.

L'intervento dell'Autorità è necessario perché la fattispecie è complessa in quanto concorrono in essa tre distinte attività:

- a) Verifica presso il domicilio del cliente dei tempi di intervento del limitatore in correlazione alla tensione di fornitura nonché del

contatore propriamente detto riscontrando la correttezza della misura dell'integratore dei consumi sia nella rilevazione distinta per fasce orarie che tra energia attiva e reattiva;

- b) Verifica della efficacia della protezione da accessi ostili ai dati del punto di fornitura e della misura che, tramite la normale rete elettrica pervengono al centro operativo e il riscontro dell'esistenza di un idoneo sistema di criptazione dei dati;
- c) Verifica della validità del sistema di registrazione degli input che per ciascuna tipologia vengono inviati dal centro operativo all'apparecchio installato presso l'utente al fine di accettarne l'impiego solo per le condizioni della fornitura e non anche per agire sulla funzione di misura dell'energia prelevata.

È ovvio che le verifiche indicate ai punti b) e c) non potranno mai essere praticate da un singolo utente-cliente per cui all'Autorità chiediamo che provveda non solo all'emanazione di una specifica normativa per i tre aspetti ma anche ad indire una campagna di verifiche condotta, se è necessario, assieme al nucleo della Guardia di Finanza.

### **L'arcano delle perdite di rete**

L'apertura del mercato elettrico domestico e l'arrivo di offerte che riferiscono il prezzo dell'elettricità al Kwh al netto delle perdite di rete hanno ampliato la risonanza di una problematica rilevata di già nel segmento di clientela non domestica alimentata in bassa tensione.

Purtroppo non sono riuscito a rinvenire nelle delibere dell'Autorità una definizione commercialmente applicabile delle perdite di rete. Mentre nella delibera 5/04 viene prescritto l'uso di "fattori percentuali di perdita di energia elettrica sulle reti di distribuzione per la determinazione del servizio di trasporto per clienti finali e per le imprese distributrici". I valori sono riportati nella tabella 8 allegata alla delibera con indicazioni di non facile lettura ed interpretazione per i piccoli consumatori.

La successiva delibera 348/07, ora in vigore, tratta l'argomento agli articoli 13 e 14 con le stesse modalità della precedente e con analogo rinvio all'apposita tabella ( in questo caso la n. 7) che introduce qualche novità senza inserire alcuna motivazione sia nella delibera che nella relazione tecnica di accompagnamento. Purtroppo una rilevante novità è che dalla intestazione della tabella è scomparso il riferimento per l'applicabilità ai clienti finali.

Da ciò si potrebbe supporre, secondo qualche venditore, che è lasciata all'autonomia e, nei fatti, insindacabile valutazione delle imprese di distribuzione e vendita, stabilire il valore delle perdite di rete addebitabili al cliente finale. Evidenzio che l'oggetto del contendere è una percentuale di perdite fatturata del 10,8% ed oltre contro un valore massimo espresso nella tabella del 2004 del 9,9% che concedeva un extra maggiorazione rispetto al

fattore attribuito alle imprese distributrici per misurazioni del prelievo in qualsiasi punto della rete BT.

È necessario pertanto un sollecito intervento chiarificatore dell'Autorità seguito dall'adozione di valori delle perdite di rete che abbiamo un riscontro fisico rilevato con cadenza biennale e non più fondato come sembra, su estrapolazioni di vecchi dati forniti dall'Enel.

### **Problemi della bioraria obbligatoria**

La prevista introduzione dal 1/1/2010 della obbligatorietà della fatturazione distinta per le fasce orarie F1 e F23 per i clienti domestici evidenzia alcune problematiche di ardua gestione senza l'adozione di idonee misure in grado di produrre un rilevante abbassamento dell'impatto sui consumatori costretti ad accettare una norma che non li ha visti partecipi nel processo decisionale.

La disaggregazione della maxi media ponderata espressa dal valore del prezzo monorario per l'energia elettrica determina, senza alcuna modifica del profilo annuo di prelievo, un abnorme vantaggio per i consumatori dotati di una maggiore capacità e disponibilità di spesa a cui si applica la tariffa D3.

Infatti i fruitori di elettricità per le abitazioni di non residenza i cui prelievi avvengono normalmente (nel 90% dei casi) nella fascia F23 godranno di un risparmio sulla quota energia di almeno il 19%.

Tale minor gettito, dato l'equilibrio economico del sistema, si trasforma automaticamente in un aumento di spesa per alcune tipologie di consumatori agevolmente individuabili con le seguenti articolazioni:

- a) Le famiglie residenti in Sardegna che, in ragione dell'assenza di reti di distribuzione del metano, sono costrette a impiegare elettricità anche per usi termici insopprimibili nella fascia F1;
- b) Le famiglie residenti in locali per uso abitativo in seminterrati e al primo piano in quanto costrette, loro malgrado, ad un costante ed elevato utilizzo dell'elettricità in fascia F1 per l'illuminazione degli ambienti;
- c) Le famiglie con esclusiva e rilevante presenza di persone anziane che, come è noto, hanno in generale, salvo poche eccezioni, uno stile di vita che comporta l'utilizzo di apparecchi televisivi e di illuminazione in fascia F1 in misura oggettivamente maggiore delle generalità delle famiglie.

Lasciando ad un successivo momento l'analisi dell'impatto, con ulteriori disaggregazioni delle famiglie con consumi di elettricità nelle abitazioni di residenza, non può essere sottovalutato il peso che assume nella valutazione dell'opinione pubblica l'esonero concesso nei fatti alle imprese di distribuzione in ritardo con gli investimenti sia per l'installazione dei contatori digitali e sia per rendere gli stessi telegestibili.

In sintesi possiamo dire che nell'opinione pubblica si farà facilmente strada la tesi che l'introduzione della fatturazione per fasce, senza interventi correttivi,

avviene tenendo conto delle ragioni delle imprese e non di quelle dei consumatori.

Per rimuovere un impatto così pesante sui consumatori e la relativa ingovernabile reazione chiediamo un attento e ponderato esame di tutti gli effetti collaterali indesiderati in modo da individuare idonee misure correttive.

Tra queste proponiamo che vengano prese in considerazione le seguenti:

- a) Rinvio dell'applicazione della fatturazione per fasce ad una data che riduca drasticamente il numero dei clienti esclusi anche adottando misure prescrittive per le imprese di distribuzione;
- b) Attivare la fatturazione per fasce solo per i consumi superiori ai 220 Kwh al mese per un periodo di almeno due anni in modo da disporre di una articolata rilevazione per fasce di consumo e per territori al fine di adottare misure più mirate e circoscritte prima dell'applicazione totale della fatturazione per fasce.

## **Conclusioni**

È necessario sottolineare l'urgenza di interventi in grado di consentire alle Associazioni dei Consumatori di svolgere in maniera sempre più adeguata la loro funzione di soggetti attivi nella realizzazione dei mercati del gas e dell'elettricità il cui sviluppo anche se limitato è sempre più complesso.

La concorrenza e quindi l'efficienza del mercato dei servizi a rete può essere efficacemente perseguita solo facendo esprimere ogni giorno il potere di mercato ai clienti "deboli" cioè privi delle informazioni e delle conoscenze necessarie per sviluppare la contrattazione ma non la semplice adesione alle proposte di prestazioni e prezzi delle imprese.

Per avere delle Associazioni dei Consumatori all'altezza di esercitare efficacemente il mandato individuale e collettivo dei piccoli clienti occorrono risorse economiche, formative ed informative da implementare in strutture di volontariato, cioè caratterizzate da un elevato turnover degli aderenti che prevalentemente sono pensionati o giovani in ricerca di prima occupazione che cercano di prendere coscienza di come funziona la vita economica e civile della società italiana.

Giuseppe Colella  
Responsabile Settore Energia